



SENTENZA N. 209/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Il Giudice

Carola Corrado

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **73168** proposto da **(omissis)**,
ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato in Avellino alla Via
Circumvallazione 24, presso lo studio dell'avv. Enrico Tedeschi, c.f.:
TDSNRC70D13B776U, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura
allegata al presente atto, dichiarando lo stesso difensore di voler ricevere le
comunicazioni all'indirizzo PEC: enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it

contro

- **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del ministro p.t., domiciliato
per la carica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli con sede in
via Armando Diaz, 11, 80134 Napoli

- **I.N.P.S.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avv. Nicola Di Ronza (C.F. DRNNCL72M19F839Y) e con il
medesimo domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi, n. 55 (Fax: 081
19926336 – pec: avv.nicola.dironza@postacert.inps.gov.it);

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udito all'udienza del 10 aprile 2024 l'avv. Nicola Di Ronza per INPS

Considerato in

FATTO

Il ricorrente agiva per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno n. 2261 del 16/10/2013, con il quale era respinta l'istanza presentata in data 03/10/2000 per il riconoscimento della causa di servizio per la patologia: "EPATOPIA CRONICA AD EVOLUZIONE CIRROTICA HBV POSITIVA"; nonché ogni altro atto presupposto, connesso, complementare o conseguente, anche allo stato non conosciuto.

A tal riguardo lo stesso rappresentava di essere stato arruolato nel 1981 nel Corpo della Polizia di Stato, prestando servizio dal 1994 al 2004 presso il Compartimento Polizia stradale della Campania e dal 2004 al Centro Raccolta interregionale V.E.C.A. di Aversa.

In data 03.10.2000 l'istante presentava domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con equo indennizzo della patologia "Epatopia cronica ad evoluzione cirrotica hbv positiva".

La CMO, nella seduta del 02.03.2007, giudicava la patologia ascrivibile alla 7^a cat. e conoscibile dal 31.08.2000, ma con delibera n. 1433 del 19.05.2010 il Comitato di verifica per le cause di servizio, riteneva che l'infermità "*esiti di trapianto epatico da pregressa cirrosi HBV correlata, in attuale completo compenso bioumorle clinico e strumentale*" non potesse riconoscersi dipendente da fatti di servizio in quanto, nella fattispecie, la pregressa epatite virale, cui sarebbe riconducibile la genesi dell'infermità in esame, deve ritenersi contratta per cause estranee al servizio che, come risulta dagli atti, non aveva comportato il contatto del soggetto con sangue o liquidi biologici infetti, né risulta esservi stata una penetrazione parenterale del virus specifico.

Il Ministero dell'interno rigettava quindi la domanda del ricorrente.

Questi, in data 29.01.2021 presentava domanda di pensione privilegiata, integrando la precedente istanza, ma non seguiva alcuna risposta.

Nel ricorso erano quindi esposte le proprie ragioni, concludendo di ricorrere *«per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno n. 2261 del 16/10/2013, col riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate dal ricorrente e del conseguente diritto a pensione privilegiata, commisurata alla Tabella A, Categoria 7° annessa al DPR 834/1981 o a quella che sarà determinata all'esito della CTU; nonché il riconoscimento del diritto alla corresponsione degli importi arretrati, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio».*

In via istruttoria era chiesto anche di disporsi CTU medico legale per confermare la patologia sofferta.

In data 9 gennaio 2024 depositava la propria memoria INPS, che, dopo aver illustrato la normativa sul riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, faceva presente che in data 12.11.2019 il ricorrente aveva presentato telematicamente istanza di pensione privilegiata per le seguenti patologie: esiti di trapianto epatico da pregressa cirrosi HBV correlata, in attuale completo compenso bioumorale clinico e strumentale; gastrite cronica e duodenale bulbare pregressa ulcerosa; rronchite cronica in attuale fase di quiescenza clinica. Come rilevato in relazione amministrativa, depositata unitamente alla memoria, in riferimento alla domanda di pensione di privilegio, l'INPS restava ancora in attesa della documentazione amministrativa richiesta all'ente datoriale mentre la Commissione medica di

verifica non ha ancora provveduto al rilascio del relativo parere.

L'ente concludeva per il rigetto del ricorso, e, in via subordinata, eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei.

All'udienza del 24 gennaio 2024, essendo stata rilevata una differenza tra quanto indicato dalle parti in relazione alla data di presentazione della domanda di pensione privilegiata, l'avv. Saini per il ricorrente chiedeva rinvio per il deposito di documentazione in relazione a questo aspetto e a tale richiesta aderiva anche il difensore di INPS, per effettuare proprie verifiche.

Era quindi disposto il rinvio della trattazione del giudizio all'udienza del 10 aprile 2024, con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di eventuale di memorie e documentazione.

In data 27 marzo 2024 INPS depositava una memoria nella quale faceva presente che dall'esame del fascicolo di controparte si evinceva il mancato deposito della domanda di pensione privilegiata. L'ente, infatti, rilevava che quella del 27.1.2021 costituisce una nota dell'avv. Tedeschi che non potrebbe essere interpretata come domanda. Dall'elenco delle domande amministrative presentate dal ricorrente all'INPS emergerebbe, invece, che in data 12.11.2019, era stata presentata domanda rubricata come "inabilità" alla quale la sede di Caserta da riferimento nella propria relazione. Si insiste nelle conclusioni rassegnate in memoria.

All'udienza del 10 aprile 2024 era presente solo il difensore di INPS, che si riportava alla propria memoria.

Al termine della discussione la causa era posta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. Innanzitutto, verificata l'avvenuta notifica del ricorso de dfu della prima udienza presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, deve dichiararsi la contumacia del Ministero dell'interno, che non risulta costituito.

2. Oggetto del giudizio è il la richiesta del ricorrente di annullamento del provvedimento del Ministero dell'interno impugnato, col riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate dal ricorrente e del conseguente diritto a pensione privilegiata, commisurata alla Tabella A, Categoria 7° annessa al DPR 834/1981 o a quella che sarà determinata all'esito della CTU.

A tal riguardo innanzitutto occorre chiarire che il giudizio innanzi alla Corte dei conti non ha natura impugnatoria. Viene infatti devoluto in giudizio l'intero rapporto al quale è riferito il provvedimento impugnato. Come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza, il giudizio *«non ha struttura impugnatoria e non è preordinato all'annullamento degli atti adottati dall'amministrazione, in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio. Esso si sostanzia, piuttosto, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, nel cui ambito il Giudice contabile è munito di giurisdizione esclusiva e, in quanto tale, estesa a tutte le questioni inerenti an e il quantum della pensione, rimanendo esclusa ogni incidenza in merito a eventuali vizi di legittimità del procedimento e degli atti amministrativi (Corte dei conti, sez. I d'App., sent. n. 387 del 2017)»* (così fra le tante Sez. Sicilia, n. 915/2021).

Ciò posto, agli atti del giudizio, e per quanto risulta dal decreto del Ministero dell'interno, vi è la richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per la patologia sofferta, presentata il 03.10.2000 (depositata fra gli

allegati unitamente al ricorso). Poi, come emerso dall'istruttoria, una domanda di inabilità, secondo INPS, del 12.11.2019 e nessuna domanda di pensione privilegiata.

La domanda del 27.01.2021, definita di pensione privilegiata dal ricorrente, (depositata fra gli allegati unitamente al ricorso), invero è un'istanza presentata dal difensore nella quale si chiede all'amministrazione che «*si esprima sulle predette dipendenze anche quale presupposto del diritto a pensione privilegiata*». Pertanto in considerazione del fatto che questa non costituisce una domanda amministrativa di pensione privilegiata e in considerazione di quanto dichiarato da INPS e non contestato dalla parte ricorrente sulla domanda del 12.11.2019 (che è di inabilità), il ricorrente non presentava una domanda di pensione privilegiata.

Pertanto, il decreto del Ministero aveva ad oggetto il riconoscimento richiesto con l'istanza del 3 ottobre 2010. Il ricorrente nel ricorso afferma che detta domanda era anche di equo indennizzo (pag. 1 lett. b del ricorso).

Ciò posto, questo giudizio ha ad oggetto sia il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta, già oggetto di domanda amministrativa, e il diritto alla pensione privilegiata mai richiesto in sede amministrativa.

Lo stesso ricorrente afferma esservi la competenza di questa Corte sull'accertamento della dipendenza da causa di servizio perché la domanda di detto accertamento è proposta unitamente a quella di condanna al pagamento del trattamento pensionistico. Da qui si deduce quindi che il ricorrente, dopo aver manifestato sul piano amministrativo l'interesse a questo accertamento per ottenere l'equo indennizzo (da quanto detto nel ricorso a pag. 1 lett.),

“sceglie” il giudice da adire proponendo domanda giudiziale di pensione

privilegiata. Infatti, per la controversia sull’accertamento con richiesta di equo

indennizzo avrebbe dovuto adire il giudice amministrativo.

In ogni caso, sussiste ovviamente la giurisdizione di questo giudice per la

domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini del

diritto alla pensione privilegiata. E dall’esame della formulazione delle

conclusioni, la domanda di detto riconoscimento è legata alla domanda di

pensione privilegiata, perché il ricorrente chiede il riconoscimento della

dipendenza da causa di servizio e il “conseguente” diritto a pensione

privilegiata.

Sul problema dell’ammissibilità di tale domanda, senza la previa

presentazione della domanda amministrativa di pensione, si sono espresse le

SS:RR. di questa Corte con decisione n. 12/2023 QM.

Non si ignora sul punto che vi era un contrasto giurisprudenziale e che

comunque su una controversia come nel caso di specie potrebbero permanere

altri profili di inammissibilità.

Tuttavia la pretesa appare comunque infondata nel merito, sicché la decisione

sul punto può essere assunta in applicazione del *«principio della "ragione più*

liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere

decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se

logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre,

imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del

giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni

sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico

sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle

questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. n. 23306/2019[...], con

richiamo a Cass., s.u., 8 maggio 2014, n. 9936; Cass. 11 maggio 2018, n.

11458; Cass. 9 gennaio 2019, n. 363)» (così Corte di Cassazione, Sez. Lavoro,

ord. n. 9309/20 e cfr. anche Sez. Friuli Venezia Giulia, n. 21/2023).

L'art. 67 DPR 1092/1973 prescrive che «Al militare le cui infermità o

lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle

categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non

siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione».

Tale norma stabilisce espressamente che per avere diritto alla pensione

privilegiata le infermità sofferte non devono essere “suscettibili di

miglioramento”. Da ciò si deduce che l’infermità per la quale era chiesto in

via amministrativa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non

necessariamente sia anche un’infermità per la quale sia possibile ottenere la

pensione privilegiata.

Pertanto il ricorrente, su cui incombe l’onere probatorio, dovrebbe provare, o

quanto meno fornire un principio di prova, sul fatto che le infermità non siano

soggette a miglioramento.

Nel ricorso nulla è affermato sulle caratteristiche della patologia sofferta,

necessarie per assurgere a patologia oggetto di pensione privilegiata.

Prendendo in considerazione la relazione di consulenza medica di parte

(redatta in data 07.10.2020 e depositata unitamente al ricorso), questa si

sofferma sul nesso di dipendenza della patologia dal servizio svolto. Nel corso

della relazione non si evince se l’infermità sofferta dal ricorrente sia soggetta

o meno a miglioramento.

Orbene, se viene richiesto in giudizio l’accertamento della dipendenza da

causa di servizio delle patologie sofferte in funzione del diritto a pensione, deve essere dimostrato che si tratti di patologie “pensionabili”.

In mancanza della prova di tale elemento, o comunque di un principio di prova, deve escludersi rilevanza ed interesse all'accertamento della dipendenza da causa di servizio. Infatti, anche ove l'infermità fosse dipendente da causa di servizio, qualora questa sia soggetta a miglioramento non sorgerebbe comunque il diritto alla pensione privilegiata.

Se il ricorrente chiede l'accertamento della dipendenza da causa di servizio per l'infermità sofferta in funzione del diritto a pensione e chiede di accertare il conseguente diritto a pensione privilegiata, deve allegare e provare il fatto che la patologia non sia soggetta a miglioramento.

La mancata allegazione e prova che l'infermità sofferta non sia soggetta a miglioramento potrebbe porsi sul piano dell'interesse ad agire, perché se la patologia non è pensionabile non c'è interesse all'accertamento in giudizio della dipendenza da causa di servizio. E può anche porsi sul piano del merito, perché chi agisce lo fa ritenendo di aver diritto alla pensione privilegiata e non prova di essere legittimato a farlo, in quanto titolare del diritto per il quale invoca tutela in giudizio con l'accertamento della dipendenza da causa di servizio. Nel caso di specie, avendo il ricorrente chiesto in giudizio, come bene della vita a cui aspira, il diritto alla pensione privilegiata, il ricorso deve essere respinto.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di INPS in € 500,00. Nulla per il Ministero dell'interno non costituito.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Campania in

composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia del Ministero dell'interno;

- respinge il ricorso;

- condanna il ricorrente al pagamento di € 500, a titolo di spese, in favore di INPS.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio in data 10 aprile 2024.

Il Giudice

Carola Corrado

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Napoli, 11.04.2024

DECRETO

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il giudice

Carola Corrado

f.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto

legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli